

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969

(9<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANNIER

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei Comuni di interesse turistico » (651)  
(D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 71, 74, 76, 78
ADAMOLI . . . . .	73
BERTONE . . . . .	76
CATELLANI . . . . .	73, 78
DOSI . . . . .	74, 76
FILIPPA . . . . .	74, 76
MINNOCCI, relatore . . . . .	72, 77
SAVIO Emanuela, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	74, 78
SEGNANA . . . . .	73, 77

##### Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Modifica alla legge 31 dicembre 1962, numero 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare » (726):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	78, 79
COLLEONI . . . . .	79
DOSI . . . . .	79
MORANINO . . . . .	79
PIVA . . . . .	79
SAVIO Emanuela, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	79

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardinetti, Bertone, Brugger, Cagnasso, Cattellani, Colleoni, De Leoni, Dosi, Filippa, Mammucari, Minnocci, Moranino, Piva, Segnana e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Noè e Scipioni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Montini e Coppola.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

MINNOCCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri:**  
« Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei Comuni di interesse turistico » (651)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli, Brusasca, Battista, Burtulo, Mazarolli, Girauda, Mur-

mura, Zugno, Mazzoli, Colella, Rosa, Dalvit, Cagnasso, Alessandrini, De Marzi, Verzotto, Ballesi, Verrastro e Limoni: « Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei comuni di interesse turistico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M I N N O C C I**, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli senatori, nella relazione con cui gli onorevoli colleghi hanno presentato il disegno di legge portante modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei comuni di interesse turistico sono esposti tre ordini di motivi a sostegno della proposta nel disegno di legge avanzata.

Il primo è che la limitazione della possibilità di concedere licenze per lo spaccio al minuto o consumo di vino, birra, liquore o altre bevande anche non alcoliche e autorizzazioni per la vendita nei pubblici esercizi di bevande alcoliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, in eccedenza ai rapporti limite contenuti nel testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, come attualmente risultante dalle successive modificazioni, danneggiano gravemente la possibilità di valorizzazione delle località turistiche minori non riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, giacchè soltanto per esse tale possibilità è attualmente consentita (legge 8 luglio 1949, n. 478).

Il secondo è che l'allargamento delle possibilità di deroga ai rapporti limite, specialmente nelle zone in cui vi sono maggiori necessità di creare spacci per far fronte ai bisogni crescenti creati dallo sviluppo del turismo, costituirebbe un naturale freno al commercio delle licenze e autorizzazioni di cui si tratta, che assume innegabili e riprovevoli aspetti speculativi.

Il terzo è che, pur dovendosi mantenere il concetto della necessità dei rapporti limite per un complesso di ragioni che l'attuale esiguità nel nostro Paese del fenomeno dell'alcoolismo non ha del tutto fatte scomparire, un allargamento delle possibilità di deroga (che verrà evidentemente

regolato con la dovuta ponderatezza da parte dei Prefetti e delle Questure) non potrà certo portare ad inconvenienti.

Sembra al relatore che la seconda ragione addotta dagli onorevoli colleghi proponenti non sia molto persuasiva; ciò non toglie che le altre due lo siano assai ed abbiano perciò un valore determinante.

Il turismo sia estero che interno rappresenta per il nostro Paese una risorsa fondamentale e per incoraggiarlo occorre migliorare ovunque le condizioni di ricettività e le condizioni ambientali da cui il turista può essere richiamato e trattenuto.

Va inoltre posto in rilievo che una maggiore possibilità di deroga, intaccando il monopolio degli attuali titolari di licenze e autorizzazioni, può costituire elemento importante di riammodernamento degli esercizi pubblici e che ciò è particolarmente opportuno nei centri turistici minori.

Ritengo poi necessario sottolineare in modo particolare quanto gli onorevoli proponenti hanno del resto già lumeggiato e cioè che si tratta anche di rendere giustizia ai centri turistici minori, che nell'attuale situazione sono posti in una condizione di disagio, che va considerata discriminatoria nei confronti di quelli che, più progrediti, sono stati già riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Elemento obiettivo di distinzione fra i centri di interesse turistico e tutti gli altri va considerato, secondo i proponenti del disegno di legge al nostro esame, l'inclusione negli elenchi delle località climatiche balneari e termali e dei comuni in cui è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Sembra però al vostro relatore che, in relazione allo sviluppo turistico che è necessario imprimere al Mezzogiorno, altro elemento obiettivo potrebbe essere l'inclusione di quei comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nei Comprensori di sviluppo turistico delimitati dalla Cassa per il Mezzogiorno; in tal senso proporrò pertanto un emendamento al provvedimento che stiamo esaminando.

In verità, ci sarebbe da osservare che il Paese ha bisogno di una nuova disciplina

legislativa di tutto il commercio, nonchè di una radicale revisione della legge di Pubblica sicurezza. Tuttavia, in attesa di tali riforme — che comporteranno certamente una notevole quantità di tempo — i motivi che ho esposto, e che sono stati anche tante volte posti in rilievo in questi ultimi anni dagli Enti Provinciali del Turismo per una modifica della regolamentazione vigente nel senso indicato dai proponenti, mi inducono a chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

A D A M O L I . Indubbiamente, la proposta contenuta nel disegno di legge, cercando di rafforzare sotto ogni aspetto le strutture ricettive delle zone turistiche, può avere un suo fondamento. È necessario però tenere presente che presso l'altro ramo del Parlamento è in discussione un disegno di legge che affronta in termini generali il problema della riforma del settore commerciale. Mi sembra pertanto inopportuno procedere proprio in questo momento con norme di carattere particolare e settoriale che certamente non vanno a favore della chiarezza.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa riferimento alle pressioni fatte da varie parti per l'introduzione di una modifica alle disposizioni vigenti: dato il processo di liberalizzazione che si sta verificando in questo campo il provvedimento evidentemente sotto questo punto di vista non crea notevoli problemi. Così pure il fenomeno dell'alcoolismo non può essere giustamente considerato, al punto in cui siamo, una remora alla sua approvazione. Le nostre riserve e le nostre perplessità discendono piuttosto dal fatto che — come ho già detto — è in corso alla Camera dei deputati l'esame di un disegno di legge relativo alla riforma generale del settore commerciale. Inoltre, come risulta da una lettera inviata a tutti i membri della Commissione, i commercianti sono contrari all'approvazione del disegno di legge: si tratta indubbiamente di un interesse corporativo che ci può preoccupare fino ad un certo punto, ma è bene tenere presente, a mio avviso, che esso ha radici che affondano in

interessi più generali e che pertanto non deve essere completamente trascurato.

C A T E L L A N I . Condivido l'opinione favorevole espressa dal senatore Minnocci in merito al disegno di legge in discussione: l'unico punto peraltro che non mi è chiaro è quello relativo alla definizione dei comuni che avrebbero diritto a questo tipo di liberalizzazione delle licenze. Nel testo del disegno di legge si prevede infatti che le nuove disposizioni si applicano alle località climatiche, balneari e termali e nei comuni di interesse turistico in cui è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, inclusi negli elenchi di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926; nel disegno di legge n. 592, posto oggi all'ordine del giorno in sede referente, d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri, relativo alla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, è adottato invece un altro parametro, quello dei comuni ad economia prevalentemente turistica, che mi sembra senz'altro più esatto e più equo. Pertanto, benchè anche in questo caso non si possa del tutto escludere il verificarsi di ingiustizie, proporrei di estendere l'efficacia delle disposizioni ai comuni a prevalente economia turistica, requisito, quest'ultimo, che dovrebbe essere accettato tramite gli enti provinciali del turismo.

S E G N A N A . Innanzitutto è da rilevare che la materia delle licenze, a mio avviso, dovrebbe essere regolata non dalla legge di Pubblica Sicurezza, da considerarsi senz'altro superata, ma dalle normali disposizioni che disciplinano le attività commerciali.

Mi sentirei pertanto di condividere l'opinione espressa dal senatore Adamoli e cioè che sarebbe meglio attendere addirittura la riforma generale del settore commerciale in discussione presso la Camera dei deputati. Vi è peraltro da rilevare che esistono notevoli sperequazioni, che attualmente danneggiano i centri turistici minori, che con l'approvazione del presente disegno di legge verrebbero eliminate: tale approvazione avrebbe così una sua giustificazione.

Nel contempo però desidero richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sull'opportunità che nell'applicazione delle norme in esame — ove queste venissero approvate — non si giunga ad un indiscriminato allargamento dei criteri di concessione delle licenze. Esiste infatti già oggi una pleora di esercizi. Assistiamo al fatto che chiunque si trovi in possesso di una liquidazione o di una pensione con una buonuscita, la prima cosa a cui pensa è di avviare una attività commerciale, di mettere su un bar, un ristorante, un esercizio pubblico. Ed è proprio per questo che una notevole parte di tali esercizi è gestita da gente veramente incompetente. In altri Paesi europei per poter esercitare una professione, nell'ambito commerciale e in quello che si riferisce all'attività turistica, occorre dimostrare che si ha una preparazione professionale; da noi, invece, basta che uno zoticone qualsiasi abbia quattro soldi e la fedina penale pulita perchè abbia ampie possibilità di accedere a questa professione. È sufficiente girare un po' l'Italia per accorgersi che nel campo degli esercizi pubblici è necessario modificare l'attuale disciplina per l'accesso a tali attività; basta soltanto vedere i servizi igienici di molti locali e subito ci si rende conto di quale sia il grado di preparazione dei gestori.

Queste sono considerazioni che bisogna fare. Pertanto, non sentendomi di esprimere un parere contrario al disegno di legge, auspico che nella sua applicazione si tenga conto del numero notevole di esercizi già esistente e non si largheggi in maniera indiscriminata nella concessione di nuove licenze.

F I L I P P A . Desidero rilevare il continuo imbarazzo nel quale siamo posti dalla proliferazione di queste leggi che di per sé hanno un reale fondamento, come questa che viene incontro ad una questione di reale giustizia, ma che di fatto, invece di essere un contributo alla soluzione dei problemi, finiscono con l'allontanare la vera soluzione da tutti auspicata. Ad un certo momento bisogna pure riuscire a porre un freno, occorre realizzare la soluzione dei

problemi legislativi del nostro Paese, per cui, pur dichiarando il mio accordo sul merito, sono convinto che è molto più utile in questo caso chiedere la sospensione dell'esame del disegno di legge e sollecitare che venga affrontato il problema del commercio in generale e del rapporto con la autorità di Pubblica sicurezza. Pregherei il Governo di assumere insieme alla sospensiva una iniziativa in proposito, in modo da accelerare la soluzione di questo grave problema, o almeno iniziare la discussione ad un livello che consenta di toccare tutti gli aspetti connessi e, all'interno, anche questo proposto dai colleghi.

D O S I . Vorrei essere maggiormente informato, e l'onorevole Sottosegretario probabilmente lo potrà fare, sull'andamento della riforma dell'attività commerciale e sulle probabilità che essa cammini con una certa sollecitudine. Se avessi motivo di sperare che questa riforma entri in attuazione rapidamente, sarei dell'avviso di sospendere l'esame di questo particolare provvedimento; altrimenti i motivi del relatore, senatore Minnocci, acquisterebbero un peso prevalente e noi non potremmo che approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Anche a me il quesito posto dal senatore Dosi sembra risolutivo. Ci affidiamo spesso volte a disegni di legge complessi, quale questo che riguarda il settore del commercio, che restano in attesa perchè coincidono con una difficile situazione operativa, vuoi del Governo vuoi del Parlamento. Sono, comunque del parere che, se il Governo potrà illuminarci circa le prospettive della legge organica, potremo prendere una decisione opportuna in merito a questo tema.

S A V I O E M A N U E L A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il problema di carattere generale che è stato prospettato dal senatore Filippa e dal senatore Dosi è indubbiamente all'attenzione del Governo. Come loro sanno, è in discussione presso l'altro ramo del

Parlamento il provvedimento di riforma generale del commercio che si articola soprattutto come confronto di tesi espresse da diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare. Il Governo in un primo tempo, proprio attraverso una dichiarazione del ministro Tanassi e attraverso una serie di circolari interpretative, aveva indicato la strada del confronto parlamentare come la strada più idonea perchè, come ha detto il Presidente, questa è una materia estremamente delicata e difficile. Questi disegni di legge sono iscritti, dunque, all'ordine del giorno dei lavori della Camera, però attraverso convegni, prese di posizione, attraverso anche puntualizzazioni che il Governo ha fatto, si sono andate sempre più creando quelle che sono le possibilità di enucleare una tesi comune per una riforma che il Governo ritiene urgente, perchè non c'è solo confusione nella rete distributiva dei pubblici esercizi, ma c'è da affrontare il problema della qualificazione del commerciante, il problema dell'albo dei commercianti e di un allargamento anche di quelle che sono le attività commerciali secondo le situazioni che una società in sviluppo propone. Però non sono autorizzata, di fronte ad un provvedimento che non è di iniziativa governativa, ad anticipare le dichiarazioni che, anche se sono note, il Governo farà quando verrà affrontato il problema organico della riforma del commercio. Faccio solo rilevare che questo è un provvedimento di iniziativa parlamentare e che, come ha detto il relatore, è suggerito da motivi di aggiornamento e anche di equità; infatti non occorre solo rafforzare, attraverso queste estensioni, le strutture delle zone turistiche, ma anche eliminare alcune sperequazioni. Il Governo non è contrario al provvedimento così come è enunciato, perchè ritiene che alcune deroghe che esistono in pratica ormai debbano essere codificate attraverso una norma legislativa, ma vorrebbe far presente che accettando tali norme non intende per questo non procedere a quella riforma di carattere generale che è stata qui ricordata. È vero che vi sono alcuni problemi che non verranno risolti attraverso la riforma di carattere

generale, ma sono oggetto anche di riforme che riguardano altri Ministeri, come quella della legge di pubblica sicurezza, e nulla vieta che in un secondo momento si possa procedere alla unificazione delle riforme con la presentazione di emendamenti, dando vita a norme che non siano contrastanti e siano più armoniche. Il provvedimento ha il valore che ha, vorrei che venisse considerato così come è; i proponenti hanno denunciato una stortura che esiste di fatto e hanno voluto aggiornare alcune norme. Il Governo è favorevole a questo aggiornamento, senonchè la riforma di carattere generale che è allo studio non è soltanto frutto di fusione o armonizzazione di norme tecniche, ma anche di un incontro di volontà politiche. Non posso dire quando e come questa riforma potrà andare avanti — del resto ogni gruppo politico la conosce nelle sue implicazioni —, però è evidente che il Governo è sulla strada di operare una riforma del commercio in quanto ci sono delle situazioni anomale, delle esigenze sociali ed economiche che la impongono. E il giudizio favorevole del Governo ha solo ed esclusivamente questo valore.

Ora, rispondendo ai senatori che sono intervenuti e in particolare al relatore, il quale ha annunciato un emendamento tendente ad estendere la deroga ai comuni il cui territorio ricada nell'ambito dei consorzi di sviluppo turistico delimitati dalla Cassa per il Mezzogiorno, e al senatore Catellani, il quale ha anch'egli annunciato un emendamento allo scopo di estendere l'efficacia delle disposizioni ai comuni a prevalente economia turistica, debbo dichiarare che sono un po' perplessa di fronte alla opportunità di generalizzare, di estendere eccessivamente l'efficacia di queste norme. Senza dubbio il contenuto del provvedimento è restrittivo, limitativo, però quando si vuole estenderlo, bisogna poi comprendere tutti i comuni e allora ricadremmo in quell'inconveniente che è stato qui lamentato e cioè che da un provvedimento di carattere particolare si arriva ad un provvedimento più esteso, più generalizzato. La mia, comunque, è una semplice riserva.

Poichè siamo in attesa di una riforma generale, sarei d'avviso di mantenere il testo così com'è.

**P R E S I D E N T E .** Qualora la Commissione venisse nella determinazione di modificare il testo del disegno di legge al nostro esame, dichiaro fin d'ora che sarei favorevole alla proposta del senatore Cattellani e non a quella del senatore Minnocci, perchè con il discorso della Cassa per il Mezzogiorno finiremmo col bloccare certi settori. Capisco che l'intervento della Pubblica sicurezza debba essere anche determinante nella concessione delle licenze, ma non ritengo che questo sia un problema prioritario della Pubblica sicurezza, semmai dovrebbe esserlo del settore del commercio interno.

Concordo anche con le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario e cioè che questa modifica è di estrema apertura e dovrebbe formare oggetto della proposta di legge in discussione alla Camera dei deputati. A mio avviso una proposta organica definitiva dovrebbe prendere in esame tutti questi problemi.

Ora, il presente disegno di legge praticamente amplia il numero delle località turistiche, ma non risolve il problema di fondo e cioè che centri turistici di nuova impostazione non trovano nemmeno catalogazione in questi elenchi. Quindi ritengo che la potestà decisionale, salvo interferenze di altra natura (ad esempio della Pubblica sicurezza per motivi di sicurezza), dovrebbe essere dell'Ente provinciale per il turismo. Sarei pertanto dell'avviso — esprimo una mia valutazione personale, non nella mia qualità di Presidente ma come membro di questo Parlamento — di approvare il disegno di legge con la modifica proposta dal senatore Cattellani, sollecitando nel contempo il Governo a portare a compimento il provvedimento a carattere generale sulla nuova disciplina legislativa per il commercio che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

**D O S I .** Le considerazioni svolte e le perplessità manifestate consigliano, a mio

avviso, di rinviare la discussione in attesa di conoscere quali siano le concrete possibilità di una rapida conclusione della discussione in corso alla Camera dei deputati sul disegno di legge relativo alla riforma generale del settore commerciale.

**P R E S I D E N T E .** Ho il dovere di accogliere le proposte e di metterle in votazione; vorrei però ricordare al senatore Dosi che sono stato uno dei fautori della politica di programmazione e, se ad un certo momento ho dovuto convenire sulla opportunità di risolvere certi problemi settoriali, è stato perchè ho rilevato l'incapacità del Governo e del Parlamento a risolvere i problemi nella maniera e nei tempi che tutti auspichiamo.

Ora, se il Parlamento sarà in grado di varare questo disegno di legge entro il mese di aprile, si aprirà uno spiraglio per alcune località turistiche, diversamente ci troveremo nella prossima stagione a non avere ancora esaminato il provvedimento e per la sua complessità e per gli impegni parlamentari di gran lunga più importanti politicamente sul piano parlamentare e governativo. Resto comunque a disposizione della Commissione per le decisioni che vorrà prendere.

**F I L I P P A .** Siamo favorevoli alla proposta di rinvio.

**B E R T O N E .** Indubbiamente il problema esiste, onorevole Presidente, e tutti ne siamo convinti. Non so però se questo modo di procedere invece di accelerare i tempi di approvazione del disegno di legge di riforma generale del settore commerciale piuttosto non li ritardi.

Aderisco comunque anche io alla proposta di rinvio.

**P R E S I D E N T E .** Ho semplicemente voluto fare una precisazione di carattere personale dettata dall'esperienza che ho in materia.

**B E R T O N E .** Torno a ripetere però che, invece di spingere una situazione che

già sta andando avanti, così facendo potremmo anche arrestarla.

**M I N N O C C I**, *relatore*. Desidererei fare due osservazioni. È da rilevare in primo luogo che noi ci siamo preoccupati di esaminare il disegno di legge soltanto sotto il profilo della eventuale riforma del settore commerciale in generale, senza tenere conto che, in definitiva, il provvedimento sottoposto al nostro esame non modifica tanto le norme sul commercio quanto alcune norme del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza. Pertanto, una volta approvata la riforma generale del settore commerciale, per questo settore, che per l'ordine pubblico coinvolge inevitabilmente anche gli organi di Pubblica sicurezza, dovremo poi aspettare o la riforma anche della legge di Pubblica sicurezza o un coordinamento della riforma attuata in generale per il settore commerciale con la legge di Pubblica sicurezza, che è quella che tutti noi conosciamo e che solleva i grandissimi inconvenienti che tutti quanti abbiamo più volte denunciato.

Vorrei in secondo luogo osservare che — ove il disegno di legge per la manifestata perplessità del rappresentante del Governo dovesse restare quale è stato presentato dagli onorevoli proponenti — io sarei d'accordo sull'opportunità di rinviarlo, perchè la sua portata sarebbe troppo limitata. La Unione confederale italiana commercianti si è subito mossa contro questo disegno di legge, ma non ha considerato che in effetti esso ha un carattere estremamente limitato. Stabilire infatti che il rapporto limite viene abolito per quei comuni che verranno inclusi negli elenchi di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, significa derogare ben poco dalle disposizioni vigenti, dal momento che l'inclusione negli elenchi non avviene in maniera automatica o perchè un comune la chiede, ma soltanto se in quel comune esistono certi requisiti che proprio con l'approvazione del presente disegno di legge potrebbero sorgere; cioè, per ottenere l'inclusione in questi elenchi, occorre che i comuni dimostrino di avere una attrezzatura ri-

cettiva non limitata ai bar o agli spacci di bevande alcoliche, ma di ordine più generale (alberghi, eccetera) che essi spesso non hanno; il che evidentemente impedirà loro praticamente di poter beneficiare di queste disposizioni.

Sarei stato disposto quindi a ritirare il mio emendamento e ad accettare quello formulato dal senatore Catellani, che indubbiamente risolverebbe meglio il problema: ove però non si dovesse giungere neppure alla sua approvazione, tanto varrebbe, a mio giudizio, non varare affatto il provvedimento. Proporrei pertanto di non rinviare, come alcuni colleghi hanno suggerito, la discussione del disegno di legge in attesa della riforma generale del settore commerciale, alla quale riforma in questo momento non credo o che non credo per lo meno imminente, o addirittura in attesa della riforma della legge di Pubblica sicurezza, che coinvolge problemi ancora più gravi, ma di rinviarla per un po' di tempo per sapere dal Governo se è disposto ad accogliere l'emendamento del senatore Catellani.

Ove questo avvenisse daremmo un aiuto sostanziale al turismo del nostro Paese, senza troppo ledere gli interessi generali del commercio; perchè è vero, signor Presidente, che approvare questo disegno di legge, non tanto così come è, ma come vorremmo che fosse formulato, potrebbe intaccare qualche interesse precostituito; ma risolverebbe il problema sollevato da alcuni imprenditori validi e capaci, che non hanno alcuna possibilità di introdursi nel mercato proprio per l'esistenza delle limitazioni poste dalla legge di Pubblica sicurezza, costretti come sono a farsi, fin dall'inizio, taglieggiare da richieste di buonuscita o da un acquisto vero e proprio della licenza, il che rende la loro impresa economicamente assai aleatoria fin dall'inizio.

**S E G N A N A**. Nel caso in cui venisse preso in esame l'emendamento del collega Catellani, suggerirei di dire: « Nelle località balneari e montane a prevalente economia turistica ... sentito il parere vincolante dell'Ente provinciale del turismo », eccetera.

P R E S I D E N T E . Con ciò entreremo nel merito. Comunque, nella ipotesi che l'emendamento venga preso in esame, terremo conto del suo suggerimento.

C A T E L L A N I . Pur essendo d'accordo con le perplessità sollevate, ritengo però che possiamo anche adottare il sistema delle piccole riforme che non contrastano nello spirito con la grande riforma e sono solo punti di passaggio. Vi è, ad esempio, una proposta Baldani Guerra, primo firmatario, nella quale si parla dell'Albo dei commercianti, ma non della riforma del settore commerciale connessa a quella della legge di Pubblica sicurezza.

P R E S I D E N T E . Tutta la riforma del settore commerciale, del resto, ha una direttrice che non è collegata con la riforma della legge di Pubblica sicurezza. La discussione sul disegno di legge ritengo che possa essere rinviata in attesa di maggiori delucidazioni e informazioni da parte del Governo, sia rispetto al punto primo, sia per conoscere quali valutazioni il Governo esprime sulla proposta, che io intendo valida, formulata inizialmente dal senatore Catellani della estensione di queste disposizioni ai comuni a prevalente attività turistica che, specialmente in località di montagna, è la condizione base per una rinascita e per una prospettiva di soluzione economica.

S A V I O E M A N U E L A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accetto la proposta di un rinvio limitato nel tempo per rispondere alla proposta del senatore Catellani, perchè ritengo che sia pertinente allo spirito del provvedimento che stiamo esaminando. È chiaro, anche se non l'ho detto, che il problema delle licenze è oggetto di studio. Nella riforma generale del commercio interno non si potranno ignorare norme che sfuggono al Ministero dell'industria per quanto riguarda la rete distributiva, ma sono di competenza della legge di Pubblica sicurezza. Non entro nel merito, perchè vi è necessità di chiarire ancora diversi punti sui

quali il Governo verrà a riferire entro un limitato periodo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sullo impiego pacifico dell'energia nucleare » (726)**

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura.

*Articolo unico*

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di sostanze nucleari, ferma restando la osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Data l'assenza del relatore, senatore Cavezzi, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, contiene una serie di disposizioni per la disciplina della detenzione, commercio e trasporto di materie nucleari, dirette a tutelare la pubblica incolumità che necessita di una particolare protezione in ragione della non comune pericolosità delle materie nucleari.

La legge stessa non prevede alcuna eccezione salvo quella dell'articolo 13, secondo comma, che esonera dall'autorizzazione ministeriale per l'impiego degli isotopi radioattivi gli istituti universitari e gli istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente allo scopo di ricerca scientifica.

Le leggi nucleari di altri Paesi, la Convenzione 29 luglio 1960 di Parigi sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare e la Convenzione 31 maggio 1963 di Vienna, avente lo stesso oggetto, prevedono l'esonero, in particolari casi, dall'osservanza del regime generale in considerazione del rischio limitato che l'uso di sostanze nucleari — in taluni casi — comporta.

La mancanza nella legge n. 1860 del 1962 di una disposizione di esonero, analoga a quelle ricordate delle Convenzioni di Parigi e di Vienna e delle legislazioni nucleari di altri Paesi, ha determinato gravi inconvenienti nella pratica applicazione della legge.

Infatti, sono soggette alla disciplina della legge alcune sostanze (ad esempio: nitrato di uranile) di comune impiego per alcune reazioni chimiche e che, nelle limitate quantità in cui vengono usate, non presentano particolare pericolosità. Ed è avvenuto che essendo in precedenza libero il commercio di tali sostanze, coloro che le utilizzano non hanno nella maggior parte dei casi osservato le disposizioni della citata legge del 1962, in materia di detenzione, commercio e trasporto, incorrendo, pertanto, nelle gravi sanzioni penali previste negli articoli 28 e 29 della legge stessa.

Si rende, perciò, necessario introdurre anche nell'ordinamento italiano la possibilità di consentire che la detenzione, il commercio ed il trasporto di modiche quantità di materie nucleari, in considerazione del rischio estremamente ridotto che il loro uso presenta, siano esonerate dall'osservanza delle prescrizioni della legge di cui innanzi.

A questo provvede il presente disegno di legge che si concretizza in un unico articolo di cui ho già dato lettura e che raccomandando all'approvazione della Commissione.

S A V I O E M A N U E L A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro, a nome del Governo, che sono favorevole all'accoglimento delle norme contenute nel presente disegno di legge. Tuttavia il Ministero propone due modifiche: sostituire le parole: « sostanze nucleari » con la altre: « materie fissili speciali, materie prime fonti nonchè altre materie radioattive » e aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ».

La prima è una esplicazione di natura tecnica e la seconda è una definizione delle parole: « materie prime fonti ».

M O R A N I N O . Che cosa significa « modiche » in campo di sostanze nucleari?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Comprendo la sua osservazione. Quando trattiamo di materia nucleare l'espressione « modiche » è relativa alla interpretazione della potenza nucleare, quindi dobbiamo intenderla in questo senso.

P I V A . Qui si dice: « in particolari casi ». Quali sono questi casi?

D O S I . Questo è detto nella relazione, non nel testo del provvedimento.

C O L L E O N I . Si tratta in particolare dei radioisotopi attivi che vengono usati sia in medicina per le ricerche, sia in tecnologia per localizzare certe situazioni. Quindi sono sempre sostanze in modicissima quantità nell'ordine di grammi, che vengono usate proprio a scopo scientifico.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Ho visitato di recente alcuni reparti di cobalto-terapia dove vi sono alcune norme che debbono essere osservate per evitare di essere sottoposti alla radiazione attiva. Qui si tratta, in sostanza, di una precisazione.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

9ª SEDUTA (8 ottobre 1969)

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti proposti dal rappresentante del Governo. Come ho già detto, il primo tende a sostituire le parole « sostanze nucleari » con le altre: « materie fissili speciali, materie prime fonti nonchè altre materie radioattive ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo emendamento tende ad aggiungere il seguente comma: « Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197

del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 " ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,10.*

---

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
Dott. ENRICO ALFONSI